COMUNE DI VALLE CASTELLANA
Provincia di Teramo

Prot. n. 4081 DEL 03/07/2020.

Al Consigliere Comunale
Sig. Domenico Proietti

Oggetto: Risposta alla Vostra prot. n. 3012 del 16/05/2020 avente ad oggetto "interrogazione – richiesta di iscrizione all'o.d.g. del Consiglio Comunale Consiglio Comunale"

In riferimento alla richiesta inerente il CAS e la relativa sospensione, l'Ente ha provveduto ai sensi dell'OCDPC n. 614/2019 alla Comunicazione dell'Avvio del Procedimento con contestuale sospensione dell'erogazione del beneficio a coloro che, a seguito della pubblicazione della sopra citata Ordinanza, avevano inoltrato al Comune la dichiarazione per il mantenimento C.A.S. e non possedevano i requisiti ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 614/2019. In conclusione, come specificato nell'articolo 6 dell'OCDPC n. 614/2019 e successivamente ribadita nella faq pubblicata sul sito della protezione civile, la stessa ordinanza veniva applicata a decorrere dalla sua pubblicazione e nello specifico dal 19 novembre 2019. Inoltre si chiarisce che tutte le comunicazioni di carattere ufficiale avvengono tramite notifica a mezzo raccomandata a.r.

Infine, in riferimento alla richiesta in merito ai rimborsi viaggi al dipendente geom. Fausto Chiavetta si comunica che con convenzione fra gli enti (Comune di Montefino /Comune di Valle Castellana) in particolare all'art. 6 viene stabilito che è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio per i chilometri percorsi .

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n° 78, successivamente convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n° 122, si è posto il problema delle autorizzazioni all'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio da parte dei dipendenti e della rimborsabilità delle spese sostenute per il carburante. Per la precisione l'articolo 6, comma 12, del decreto dispone: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.". A seguito degli orientamenti tra sezioni regionali della Corte dei Conti e Ragioneria Generale dello Stato, la Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo ha stabilito: "Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.". Di conseguenza, fermo restando che non è autorizzabile l'utilizzo del mezzo proprio quando è possibile l'utilizzo di un mezzo di servizio del Comune, cercando di fare una esemplificazione si ritiene che sia autorizzabile l'utilizzo del mezzo proprio nei seguenti casi: – missioni in località non servite da mezzi pubblici, o servite ma con orari incompatibili con le esigenze del servizio (**ad esempio per la scarsa frequenza di collegamenti**);

Loc. Capoluogo - Piazza G. D'Annunzio, 8 - 64010 Valle Castellana (Teramo)
C.F. 80006060679 P.I.: 00275030674
Tel.: 0861-93130 • Fax: 0861-93557 • Pec: postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it

– missioni in località presso le quali il dipendente può recarsi direttamente dal proprio domicilio senza dover passare dalla sede del Comune, se le due località non sono servite da mezzi pubblici (il dipendente Fausto Chiavetta che è domiciliato e residente a Montesilvano e deve recarsi a al Comune di Valle Castellana ove si deve trattenere l'intera mattina). Per quanto attiene l'entità del rimborso da riconoscere, si ritiene di aderire a quanto espresso nella citata pronuncia della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo che dispone: "...Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi.".

Alla luce di quanto sopra il dipendente Fausto Chiavetta come si evince anche dalle richieste effettuate al Comune di Valle Castellana ha sempre richiesto il rimborso dalla Propria Abitazione (Montesilvano/Valle Castellana – via A14) e non come indicate nella sua richiesta (Montefino/Montesilvano/Valle Castellana).

Anche in considerazione della recente deliberazione dei magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 275/2016, hanno evidenziato che l'accollo, da parte della pubblica amministrazione, di tale onere, deve trovare la sua disciplina in ciascuna convenzione.

Lo scopo di tale istituto e di tutta la normativa relativa al personale è quello di migliorare l'organizzazione degli Enti interessati al fine di fornire servizi più adeguati sia ai cittadini che alle imprese, nell'osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, e che l'utilizzo del mezzo proprio, per l'esercizio delle funzioni e delle attività correlate ai servizi in convenzione, nei soli casi in cui tale utilizzo risulti economicamente più conveniente per le amministrazioni, potranno disciplinarsi negozialmente forme di ristoro dei costi sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto si sarebbero sostenuti per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, che purtroppo il comune di Valle Castellana risulta non servito da un servizio di trasporto pubblico idoneo nelle tempistiche e soprattutto non adeguato agli orari d'ufficio.

Valle Castellana (TE) lì 03.07.2020

Il Sindaco
Dott. Ing. Camillo D'Angelo.